

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/244 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 6 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque società: Cylinders Holding a.s., Dalmine SpA (Tenaris), Eurocylinder Systems AG, Faber Industrie SpA e Worthington Cylinders GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione («regolamento di registrazione») (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Misure provvisorie

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, l'11 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Un produttore esportatore inserito nel campione ha presentato osservazioni riguardo al calcolo del prezzo all'esportazione e ai valori cif utilizzati per il calcolo del suo margine di dumping. A seguito di un'analisi, tali osservazioni sono state accettate e i margini di dumping sono stati corretti di conseguenza.
- (5) Il 5 agosto 2025, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»).

(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/7403, 6.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7403/oj>).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/531, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/531/oj).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 della Commissione del 4 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1711, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1711/oj).

